

2.3.2016

A8-0023/149

Emendamento 149

Jacqueline Foster

a nome del gruppo ECR

Relazione

Knut Fleckenstein

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti
COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

A8-0023/2016

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Fermo restando che gli obblighi di servizio pubblico sono definiti e designati dalle autorità nazionali, un obbligo generico stabilito dalla legislazione nazionale o europea per un porto di accettare qualsiasi nave fisicamente in grado di entrare e di ormeggiare senza discriminazione né ostacolo non dovrebbe essere inteso come un obbligo di servizio pubblico ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Un obbligo per cui i porti sono aperti e devono accettare le navi che vi possono entrare fisicamente e versano i diritti portuali non dovrebbe essere inteso come un obbligo di servizio pubblico nei termini usuali, come nel caso in cui i governi nazionali o regionali versano un contributo a un operatore per la fornitura di un servizio altrimenti privo di rilevanza commerciale.

AM\1088495IT.doc

PE576.667v01-00

2.3.2016

A8-0023/150

Emendamento 150

Jacqueline Foster

a nome del gruppo ECR

Relazione

A8-0023/2016

Knut Fleckenstein

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica **a tutti** i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, **quale definita** nell'*allegato I* del regolamento XXX [*regolamento sugli orientamenti TEN-T*].

3. Il presente regolamento si applica **ai** porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, **elencati** nell'*allegato II* del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove l'ente di gestione del porto è uno Stato, un'autorità regionale o locale, un organismo di diritto pubblico oppure un'associazione costituita da una o più di queste autorità o da uno o più di questi organismi di diritto pubblico.

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza delle politiche pubbliche e la certezza giuridica, il regolamento in esame dovrebbe applicarsi nelle stesse circostanze della direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici alle amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquisire forniture, servizi o lavori. Tale approccio sarebbe coerente con i numerosi diversi tipi di operazioni portuali, inclusi i porti del settore privato, che esistono nell'Unione europea.

2.3.2016

A8-0023/151

Emendamento 151

Jacqueline Foster

a nome del gruppo ECR

Relazione

A8-0023/2016

Knut Fleckenstein

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) ove sia stato determinato, a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che un settore o sottosettore portuale in uno Stato membro svolge un'attività direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34 di detta direttiva. In tal caso, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano.

Or. en

Motivazione

L'esenzione dettata dalla concorrenza sul mercato di cui alla direttiva sui servizi di pubblica utilità e alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione dovrebbe applicarsi ugualmente ad altri regolamenti comparabili in materia di appalti. L'esenzione si basa sulla considerazione secondo cui in un settore pienamente competitivo dovrebbe essere libero l'acquisto di beni e servizi sul mercato, mentre le direttive vertono sugli appalti per la fornitura di beni pubblici ove non si applicano discipline della concorrenza.

2.3.2016

A8-0023/152

Emendamento 152

Jacqueline Foster

a nome del gruppo ECR

Relazione

A8-0023/2016

Knut Fleckenstein

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono decidere che i loro porti che fanno parte della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 possano limitare il numero di prestatori di servizi per un determinato servizio portuale.

Or. en

Motivazione

Conformemente al principio della proporzionalità normativa, i porti più piccoli offrono meno opportunità a diversi fornitori di servizi.

2.3.2016

A8-0023/153

Emendamento 153

Jacqueline Foster

a nome del gruppo ECR

Relazione

A8-0023/2016

Knut Fleckenstein

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.

3. *Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ad eccezione della lettera b bis*), l'operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.

Or. en

Motivazione

L'esenzione dettata dalla concorrenza sul mercato di cui alla direttiva sui servizi di pubblica utilità e alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione dovrebbe applicarsi ugualmente ad altri regolamenti comparabili in materia di appalti. L'esenzione si basa sulla considerazione secondo cui in un settore pienamente competitivo dovrebbe essere libero l'acquisto di beni e servizi sul mercato, mentre le direttive vertono sugli appalti per la fornitura di beni pubblici ove non si applicano discipline della concorrenza.